


303



155
549

K

CAPITOLO I ET
ORDINE DEL BAR-
GELLO DELLA CITTA' DI
L V C C .



A elettione del Bargello della Città di Lucca è per vn' Anno,
da cominciare il primo giorno di Settembre di ciascuno Anno.

Sia tenuto il detto Bargello condurre, e tenere seco un
Notaro, il quale non gli sia parente sino al quarto grado, &

una cōpagnia di sei huomini à Cavallo, cō stipendio e paga di v sei per ciascuno, e ciascun Mese, & la compagnia di venti fanti à piedi, nel numero de' quali vi debba essere il Ministro di giustitia, il quale debba seruire senza spesa alcuna del Magnifico Comune, li quali fanti siano pratichi, e bene armati, con la paga di lire ventuna per ciascuno e ciascun mese, di bolognini dieci per lira. Et esso Bargello debba hauere e tenere tre Caualli uno per la sua persona, vn' altro per il Notaro, e l' altro per il Ragazzo: & il salario del Bargello per la persona sua, e de' Caualli sia di v venti ciascun mese, & il salario del Notaro sia di scudi tre, di lire sette, e soldi sei per scudo li quali salarij debbano essere pagati ciascun Mese, eccetto quello delli ultimi due mesi, tanto del Bargello, come di tutta la famiglia, che debbano essere ritenuti per insino che farà sindicato.

Tutta la compagnia e famiglia del detto Bargello debba essere amessa, et
aprouata, per gli Magnifici Signori Antiani, con l'offitio de Conduttieri, e
scritta per il Canceglieri della condutta, e tutta la prefata compagnia debba
essere

HAYKOBA

essere di luogo lontano dalla Città di Lucca, almeno per cinquanta miglia.
Perda il detto Bargello lo stipendio & paga per quei fanti, & caualli
gli mancassero da l'una rassegna à l'altra, & che non si trouassero scritti nel
Libro della condotta; Gli siano nondimeno fatti buoni, & amessi, quelli che
fossero sorrogati quanti la seguente rassegna in luogo di quelle che mancassero,
pur che il Comune non sia fraudato del tempo, laqual cosa si rimetta alla
conscienza del Cancellieri della condotta, e de gl'altri cancellieri, à quali sia
tenuto il Bargello pagare bolognini cinque per ciascuno à cauallo, ò à piede
rimesso, & scritto di nuovo; Et non possa il detto Bargello ritenere della fa-
miglia del suo predecessore se non sino al numero di tre, e sia tenuto aspetta-
re il suo successore per sin in dieci giorni, e possa aspettarlo sino in un mese,
& habbi il salario per il tempo che l'hauerà aspettato.

Et habbi per lui & per la sua famiglia, e caualli dal Magnifico Commu-
ne l'habitatione solita; Non possa tanto esso, come alcuno della famiglia sua
mangiare, ò bere nel otado di Lucca, nelle case de Cittadini, ò Contadini,
senza il pagamento giusto di quello che haranno mangiato ò beuuto, ad ar-
bitrio de' Magnifici Signori Antiani, sotto pena di dieci per ciascuno &
ciascuna volta d'applicarsi per una terza parte all'accusatore, per un'altra
all'esecutore, e per l'altra al Magnifico Comune.

Habbi il detto Bargello mero, e misto imperio contra tutti li Cittadini,
e forestieri atinquenti, facinorosi, discoli, e di mala conditione e fama, con
autorità di procedere, inquirere, tormentare, punire, e condannare in animi
e nella persona & mistamente: imponendo nondimeno la pena à ciascu-
no delitto, secondo la forma, e dispositione degli statuti del Magnifico
Comune, le quali pene nondimeno possa alterare, con consentimento de'
Magnifici Signori Antiani, pur che ne apparisca scrittura co'l sigelio di loro
Signorie, alli quali sia tenuto obbedire in tutti quei casi, che ne hanno au-
torità, e non sia tenuto nel procedere seruare termine alcuno di ragione, ò
delle statuti: ma possa de fatto, e senza termini premissa la citatione, puni-
re, bandire, e condannare qualunque inobedienti, e repugnanti, e per le co-
se predette non sia tenuto à sindicar, se non di furto, barattarie, e di non
hauer imposte le pene secondo gli statuti.

Et in ogni caso che si facesse alcuna esecuzione personale, ò mista, debba
apparere in un libro marhiato e suggellato, da darseli per lo spettabile officio
sopra l'entrate, la cagione per laquale fosse fatta insieme co' il Bado, nel qual
libro debba fare descriuere tutte quelle cose che si facessero, & esequissero per
vigore de l'officio suo, sotto pena di scudi cento d'applicarsi al Comune.

Habbi ancora autorità di fare ciascuna esecuzione, tanto ciuile, come cri-
minale, e tanto nella Città, come nel territorio, e tanto contra li Cittadini,
voglia

come contra à contadini, e forestieri, pur che di tal cattura ne apparisca la licen-
za segondo la forma degli Statuti: e tutti li Cittadini presi per cause tanto ci-
uili, come criminali, debba presentare al Signor Podestà.

Habbi autorità il detto Bargello contra ciascuno bandito, e ribello di qual
si voglia stato, ò conditione, tanto Cittadino, come contadino, ò forestieri,
e si nella Città, come nel territorio, e pigliando alcuno bandito dal Magnifi-
co Consiglio generale nella Città, sia tenuto, e debba far fare la esecuzione fra
quattro hore da l' hora della cattura, ancor che il bandito fosse cittadino, pur
che tal bando sia descritto, tanto nella cancellaria de' Magnifici Signori,
come nell'archivio publico: E essendo il bandito preso fuori della Città, sia te-
nuto farlo condurre per là via dritta nella Città immediata, e dopo nel det-
to termine di quattro hore poi che sarà condotto nella Città, farne fare fra il
detto tempo la esecuzione, sotto pena (se mancherà di fare quanto di sopra)
di lire cinque cento in buona moneta, e di due tratti di fune, e di priuatione
de l'ufficio, laqual pena si debba far seguire subito per gli Magnifici Signori
Antiani, e sotto la pena medesima sia tenuto il detto Bargello, pigliandosi
per la sua famiglia nella Città alcuno bandito alla morte, farne fare l'esecu-
zione nel detto termine di hore quattro: le quali esecuzioni fatte, debba hauer
re de danari del Magnifico Comune duraci cinquanta.

Sia tenuto, e debba il detto Bargello, sotto pena di scudi cinquanta, per
seguitare tutti li malfattori, e quelli che feriscono, e che commettono malefici,
e con tutte le forze de l'ufficio suo farli catturare, E essendo Cittadini, conse-
gnarli al Signor Podestà, & essendo contadini, ò forestieri, esso li debba pu-
nire, e condannare nelle pene degli Statuti, e guadagni per la cattura de' se-
malfattori, e ferenti, il premio, rotte, se per deiti delitti, ò ferite, fossero stati
condannati, laqual cosa habbi brago, casa che siano stati catturati in fragante
crimine, ò vero fra venti quattr' hore, da compursi da l' hora del delitto
comiso, il qual premio si debba pagare al detto Bargello seguita la condanna-
zione del delinquente: Ma pigliandolo fuori del termine dello ufficio gua-
dagni il premio disposto per la forma degli Statuti.

E ogni volta che in qual si voglia modo hauerà notizia d'homicidi, cer-
mejli nella persona de' cittadini, distrettuali, ò forestieri, debba subito con
tutte le forze dell'ufficio suo perseguitare gli homicidiali per tutto il territorio
di Lucca, e far gli prigionieri.

Debbi ancora andare senza intermerzo di tempo alle case degli homici-
diali, e pigliare per inuenirario tutte la loro besti mobilis, e consegnarli insieme

con l'inuentario a gli esattori del Comune, per ondate, o uide, o uide-

Sia tenuto parimente con ogni diligenza, e di giorno, e di notte, con la
sua famiglia andare attorno, e guardare la città di Lucca, e cercare, e far-

⁴ priugni tutti quelli, li quali trouasse con armi, si offensue, come defensue, tanto di giorno, come di notte, e che trouasse senza il lume dipoi il suono della campana del Palazzo delle due hore di notte, e consegnare li Cittadini al Signor Podestà, res auo de gl'altri l'authorità al detto Bargello, il quale delle pene dell'armi che fossero scosse guadagni li tre quarti, e l'altro s'intenda aplacato al Magnifico Comune. Dichiariando che se sarà preso alcuno, o nella Città, o nel territorio dipoi il suono della campana delle due hore di notte, oltre l'altre pene delle Statuti e decreti, se la mattina seguente all' hora di terza non hauerà pagato al Magnifico Comune ducati dieci, li tre quarti de' quali guadagni il Bargello, come disopra delle altre pene: cada in pena di due tratti di corda di altezza di otto braccia d'alto à basso, da farsi eseguire (se sarà cittadino) per il Signor Podestà, e contra gl'altri per il Bargello, da l' hora di Terza sino à Nona, alle finestre del Signor Podestà, e le pene prefatte s'intendino oltre la perdita de l'armi, le quali siano assicurate al Magnifico Comune. Et ne' casi del portare de l'armi s'intenda essere ritrovato in fragante crimine, quelli che faranno trouati con l'armi, ouero se l'armi faranno state trouate in terra, ouero in altro luogo propinquo à quello, che si disse hauerte portate.

Le quali pene non s'intendino disposte contra quelli, li quali con l'armi corressero à spegnare il fuoco, o per romore al suono della campana del fuoco, à dichiaratione de' Magnifici Signori: in autorità de' quali, e delle spese abbondantier sia di scusare, e liberare da ogni pena li forestieri non habitanti nella Città, o territorio di Lucca, li Signori, et Ambasciatori che vienissero alla Città, o passassero per quella, con le famiglie loro, gli huomini delle Vicarie, et altri che gli fosse permesso dalla Statuta, e decreti, li quali hauessero portate l'armi, così di giorno, come di notte.

Il qual Bargello, et il Capigliere del Signor Podestà ancora sempre che per qual si voglia causa non potessero effettuare l'esecuzione contra quelli, che per ogni tempo, e di giorno, e di notte trouassero con l'armi prohibite nella Città, e territorio di Lucca, siano obligati sotto pena di privazione dell'ufficio ipso facto, et ipso iure, e senz'altra dichiaratione, e di scudi cento d'oro, applicati immediatamente al Magnifico Comune, seguito il fatto, dentro il termine di Venti quattr' hore immediate seguenti, darne notitia alli Magnifici Signori, insieme con la qualità de l'armi, persone, e circonstanze, che in tal caso, e esecutioni fossero occorse, e tutto il detto suo si debba scrivere per li Capiglieri nel manuale della cancellaria, e loro Signorie, sotto pena di scudi cento per ciascuno, debbano propalare nel primo Magnifico Consiglio, dipoi la prima proposta, tutto quello che da' prefati esecutori gli sarà stato reserto, e notificato, e che nel suddetto manuale si trouerà scritto, accieche sopratutti fatto possa hauere quella consideratione che gli piacerà.

Della

⁵ Della pena de' presi per giuoco, ne partecipi il Bargello per li tre quarti, e della pena de' presi senza lume dipoi il suono della campana delle due hore di notte, laquale è da bolognini dieci, insino in venti, ne partecipi per la metà, e possa quelli che faranno presi senza lume (ma senza armi) rilasciarsi per comparire la mattina seguente per pagare la pena, pigliando il suo nome.

Habbi autorità contra ciascuno, il quale con arme, o senza, non permettesse di essere cercato, o facesse resistenza per non essere preso, et ancora contra di quelli li quali con arme, sassa, o bastone impedissero lui, o la sua famiglia, che non facessero l'esecutioni de l'ufficio suo, e possa offenderli in persona, et ne' beni che hauessero con loro, ancorche fossero cittadini, per sino alla morte inclusive (con l'assistenza nondimeno) del Targettino, o prouisionato se sarà di notte, ma di giorno senza la detta assistenza, il quale Targettino, o prouisionato, debba ciascuna notte di ordine de' Magnifici Signori accompagnare il detto Bargello, e sua famiglia: et senza la presenza sua passate le due hore di notte non si possa nella Città fare esecutione alcuna, sotto pena ad esso Bargello di scudi cento.

Et se alcuno di qual si voglia stato, grado, o conditione, tanto con atti, come con parole ingiuriose, contumeliose, o in honeste offendesse il detto Bargello, o sua famiglia, debba essere catturato, e tenuto nelle carceri per dieci giorni intieri, ancora che fosse cittadino, et se facesse resistenza di essere preso habbi contra di lui la predetta authorità, laquale ha contra di chi impedisce l'esecutioni con arme, sassa, o bastoni.

Il premio del Bargello per l'esecutione de' banditi, e condannati, tanto in pene corporali, come pecuniarie sia segondo la disposizione degli statuti; et se i Magnifici Signori per l'autorità loro deliberassero specialmente premio alcuno, il Camarlingo generale debba pagarlo subito fatta la fede dell'esecutione ad esso Bargello commessa, et esequita, e basta la fede d'uno degli esecutori, per laquale apparisca la cosa ad esso commessa essere esequita secondo la commissione fatta: li quali premij prefati tanto per l'esecutione de' banditi, e condannati, come per l'armi, si debba partire in tre parti, l'una delle quali sia del Bargello, un'altra de gl'huomini à cavallo, e del Notaro, e la terza de' fanti à piedi; ma gli emolumenti delle scritture siano del Notaro, se già altrimenti non si accordasse col detto Bargello.

E li premij che si deuono al detto Bargello per la forma degli statuti, o decreti se li debbano pagare per il Camarlingo generale, per mandatoria, et se pigliasse premio alcuno contra il detto ordine, sia tenuto restituirlo in quattro doppi al Magnifico Comune con effetto, e non lo facendo debbano li Capiglieri metterlo in suo debito, e sia tenuto ad ogni richiesta de' Magnifici Signori rimettere, e condonare in tutto, o in parte li premij prefati.

Possa

princ cost
carintor i si
Ibemo pa
gari p mun
Vatavia

A 3

p'na et g'nuocu ³
et d'andur n'la
lum' la mta' al bari
g'la,

anta et b'arg'g'lo co
questi et b'non p'mt
tua m'mi' circati o Pa
o et d' p'rlarum et
le circustoni non ri
fartino

p'na di chi' n'g'nu
il b'arg'g'lo

tura nella corte de' maggiori effattori la cagione di tal cattura, e tanto per causa ciuile, come criminale, o mista, e contrafacendo non possa conseguire premio alcuno: e non possa conseguire premio di tali prigion, se no per quella causa che hauerà notificata, e se la notification fosse fatta per più condannazioni debba solamente conseguire il premio intiero per una sola, la quale eleggerà, e de l'altre la quarta parte solamente. E non possa li prigion con-⁷
tadini, o forestieri presi fuori della Città, ritenere fuori se no sino in due gior-
ni, sotto pena di scudi venticinque da ritener-seli del suo salario, d'aplicarsi
per li tre quarti alla camera, e per l'altro all'accusatore.

Nel rilassare li prigion banditi, e condannati in denari solamente, &
nelle pene del nuovo decreto debba ubbidire a' precetti, e scritture de' mag-
giori effattori sotto pena di scudi venticinque per ciascuna volta che con-
trafacesse.

Sia tenuto ancora sotto la pena predetta, andare ciascun mese ad una
delle Vicarie con la sua famiglia.

E non ostante le cose sopradette, sia tenuto e debba con la sua famiglia
osseruare le leggi, statuti, e decreti del Magnifico Comune, tanto fatti co-
me da farsi, e debbi stare a sindicato secondo la forma de' statuti.

Sia tenuto per lui e sua famiglia per la presente elettione e condutta, pa-
gare alla Cancellaria de' Magnifici Signori nel principio dell'offitio ducati
otto, & altrettanti nel principio del secondo semestre.

Sia tenuto e debba riscuotere tutti li punti di quelli che macassero al Ma-
gnifico Consiglio, & ad altri offiti, per ordine de' decreti, e de' Magnifici
Signori; e quelli che non riscuoterà si debbano mettere a conto del suo salario.

Che qualunque messo, o esecutore publico della Città, che farà per amore,
& per forza preda alcuna, sia tenuto, e debba fra sei hore per quelle della Città,
e di ventiquattro per le fatte nel contado, hauere effettualmente portato,
e rilassato il pegno, e pegni che faranno, e che gli saranno consegnati da' de-
bitori, in mano del Camarlingo de' pegni, e fattone relatione al Notaro al
meno fra due giorni al hora prossimi, sotto pena di scudi dieci per pegno non
dato, o presentato come disopra al Camarlingo, e di non hauer fatto la
relatione al Notaro, e sotto pena ancora di hauer a rifare al creditore,
& debitore, tutto quello che alcuno di loro parisse per detta tardanza del mes-
so, a che siano tenuti ancora li pagatori dati da' detti messi, & che preda al-
cuna in qual si voglia modo non si possa eseguire per messo alcuno, il quale
non habbi dato la pagaria secondo la forma degli statuti, & che quelle prede
che non si potranno portare al Camarlingo, debbano e siano tenuti gli detti
messi sotto la medesima pena, immediatamente che saranno fatte hauerle transpor-
tate e fatte transportare da luogo a luogo, e realmente consegnate nella casa
de' luoghi di quelli a quali saranno fatture comandate.

Et che

Possa il Notaro nelle essecutioni da farsi, fare tutte quelle cose che può il
Bargello, eccetto le sentenze, e bandi, & l'essecutioni corporali, l'autorità del-
le quali cose s'intenda, e sia riservata solamente al Bargello.

Non possa sotto pena di v. cento rilassare alcun Bandito, o condannato,
se prima non hauera pagata la condannazione, & che sia eseguita la pena
con effetto, ancora che per tali condannazioni, o bandi fossero depositi li
pegni.

Sia tenuto il detto Bargello fare cattura, e pegni come gli sarà imposto
dalli uffitali del Comune, ricevuta dipoi la mercede disposta per li Statu-
ti, e non possa fare pegni per causa del debito, de l'estimo, e sale, e per causa
de lo stipendio suo, che il valor e di ciascun pegno non ascenda almeno a bo-
lognini dieci, e per la mercede sua, e del messo, non possa pigliare più di due
bolognini, eccetto il pegno delle bestie grosse, per le quali possa hauere bolo-
gnini quattro e non più, e li messi non possino per detti pegni domandare, ne
conseguire più di quattrini tre per ciascuno.

Sia tenuto ancora per vigore dell'offitio suo, procedere prima a i pegni &
alle catture dell'uffitali de' comuni, per li debiti per cagione dell'estimo, e sa-
le del suo stipendio, dipoi contra gl'altri huomini di detti comuni, ma che per
tal causa non si possa procedere più che contra uno, o due di ciascun commu-
ne, se già l'uffitiale di detti comuni non gli mostrasse esserui più debitori,
nel qual caso possa procedere alla preda, o cattura cōtra detti debitori, et hau-
bia li premij disopra dichiarati da' debitori et uffitali sopra detti pegni.

Per ciascuna cattura fatta nella Città, de' debitori del Comune di Lucca,
ouero de' contadini, o forestieri habitanti nella città, non possa doman-
dere, ne hauere se non sei bolognini; & se la cattura fosse fatta fuori delle
porte della Città dentro un miglio bolognini otto, & oltre il miglio bolognini
dodici, ne' quali premij s'intenda e sia inclusa la mercede del messo, che
interuerrà alla cattura: e per ciascuno carcerato debitore del Comune
non possa pigliare per la prigione più di un bolognino, & altrettanto per la
pagaria.

L'offitio sopra l'entrate habbia autorità di dichiarare li premij da pagare
per la cattura, e pegni fatti nella città contra li cittadini, & habitatori di
quella, debitori del Comune, li quali non si possino pagare se non fatta l'e-
sattione, e de' denari de' debitori, per insino a tre quattrini per ciascuna lira
a dichiaratione del detto offitio.

Sia tenuto il Bargello sempre che esso, o sua famiglia piglierà cittadini di
Lucca, di consegnarsi al Signor Podesta, notificarli fra quattro hore, da l'ho-
ra della cattura, sotto pena di v. cinquanta, e la cagione di tal cattura, e pi-
gliando contadini, o forestieri habitanti nel distretto fra quattro hore, da
l'hora che gli harà condotti nella Città e posti in prigione, notificare per scri-
tura

HAYKO
COE

E che tutte l'executioni reali, e personali tanto per debito ciuile, quanto
per condannazione criminale si possano fare, si nella Città, come in tutto il
territorio per gli esecutori, secondo la loro giurisdizione, & authorità, senza
lo intervento di alcun messo, e fatta senza messo, & ancora col messo vaglia
e tenga (se altro impedimento, o ostacolo non l'interuerra) Et l'executione,
esequendo senza il messo guadagni tutta la mercede douuta per la forma de'
capitoli, statuti, e decreti, senza participation alcuna del messo, & non di-
meno gli esecutori ricercati da mesi siano tenuti fare tutte l'executioni insie-
me con loro, nel modo e con gli ordini che sono obligati, & in tal caso li mes-
sino la loro parte dell'executione.

Et in ogni casi di executioni fatte senza messo, l'esecutore se sarà il Bar-
gello, sia obligato fare le relationi fra il tempo prefisso per se stesso, o per il suo
Luogotenente, o Canceglieri: e se saranno altri esecutori, sia tenuto il capo
di quelli fare la relatione, sotto la pena degli statuti, e decreti che sopra di ciò
dispongono, e di più siano tenuti detti capi per le prede che fossero fatte da lo-
ro famegli di tutto quello che auenisse, sino à tanto che non siano consegnate
al Camarlingo; & ogni volta che faranno prede, debbino rilassare una
polizza di mano loro in casa one sarà fatta la preda, nella quale si contenga
il giorno, mese, & anno, e le cose predate distintamente, e chiaramente,
& à stonza di chi saranno state predate, sotto pena di scudi dieci per ciascu-
na omissione, e di ciò debbano stare à sindicato, le quali cose s'intendino, e
siano disposte, non derogando in alcuna parte à capitoli, statuti, e decreti,
per i quali si dispone che di notte non si possa fare certe executioni, senza lo in-
tervento di uno Targettino, o prouisionato, quali restino nel loro vigore.

Et sempre, e quando li famegli del Bargello, o Cavalieri saranno richiesti
da mesi per fare executioni reali, o personali, siano tenuti andare, e seruire
subito senza alcuna dilazione di tempo, sotto pena di scudi dua per ciascuno,
de' quali il Bargello sia tenuto à sindicato, & le predette cose s'intendino, e
siano ordinate oltre à tutti gli altri ordini, e dispositioni che trattano di tal
materia, alli quali non s'intenda derogato, se non quanto fossero contrari
à questi.

pina del banchierato, e
entrare racimo a alcuna
delitto

HAYKO
MEH

Et che il Bargello che hauera scienza, o che sarà partecipe, o consiglierd,
o tratterà, permetterà, o hauera colloquio, o in qual si voglia modo saperà,
che si faccia, o si sia per fare, o si tratti di fare tanto nella Città, come nel ter-
ritorio delitto, per il quale sia imposto pena della morte naturale al delinquen-
te, se seguisse il delitto, ouero dara, o presterà arme, o altro istumento, o aiu-
to, o favore per detta causa in qual si voglia modo à persona alcuna, tanto
quanti che si comettra il delitto, come nel commetterlo, o dipoi che sarà com-
messo, ritrouata la verità, seguito, o non seguito il delitto, debba il detto
Bargello essere appicato per la gola di modo che muoia, e l'anima del corpo si
separi:

separi: ma quando la scienza, participatione, trattato, o aiuto, o altro come
disopra fosse di delitto, per il quale sia imposta pena corporale principalmen-
te, o in deficit, al delinquente, ritrouata la verità, seguito, o non seguito il
delitto, si debbi far dare al Bargello due tratti di corda, e s'intenda, e sia rele-
gato alla galera à vita sua, alla quale si debba far condurre quanto prima si
potrà seguita l'executione della corda, la quale se li debba far dare subito: ma
se la scienza, participatione, trattato, aiuto, o altro come disopra, fosse di de-
litto per il quale sia imposto al delinquente (se seguisse il delitto) pena pecuniaria,
o altra, eccetto le sopradette, ritrouata la verità seguito, o non seguito il
delitto, il detto Bargello s'intenda, e sia incorso in pena di priuatione dell'offi-
cio, e nelle pene medesime, come s'egli stesso hauesse con effetto commesso il
detto delitto, e di più in pena di scudi cento, nella quale s'intenda ipso iure,
et ipso facto condannato, e per così condannato si debba mādere all'archi-
tuo publico, e nel presente capitolo s'intenda, e sia compreso non solamente il
Bargello, ma il suo Canciglieri ancora, e ciascuno della sua famiglia, li quali
s'intendano obligati à quanto disopra: E per ritrovare la verità delle prefa-
te cose, e per la executione di quelle s'intenda, e sia data tanta autorità al Si-
gnor Gonfalloniere di giustitia, & alli Segretari, & al Signor Podestà in-
sieme, quanta ha il Magnifico, & Illustrè Consiglio generale: dichiarando
che nelle predette pene non incorra, ne s'intenda essere incorso tanto il Bar-
gello, quanto ciascuno altro della sua famiglia, il quale riuelasse dipoi che ne
hauerà haunto scienza (quanti però che sia seguito il delitto) al Signor Gon-
falloniere predetto, la scienza e notitia che hauesse di tali trattati, e delitti, se
sarà nella città fra un' hora, & se sarà nel contado fra hore sei, e nondimen-
no sia sempre tenuto sotto le sopradette pene respectivamente castigare, e met-
tere prigione quel tale, o tali delinquenti, come disopra, quanto prima sarà
possibile, con ogni industria, e diligenza, et il Signor Gonfalloniere debba con-
ferire subito tutto con li Segretari, e Signor Podestà, i quali debbano proce-
dere con l'autorità predetta, per ritrovare la verità, & debbino dedurre
tutto quanto prima sarà possibile à notitia del Magnifico & Illustrè
Consiglio.

Et se il Bargello, o alcuno di sua famiglia (comprendendo ancora li messi
che lo seruiranno) per donarsi, o in altro modo assurerà qual si voglia perso-
na, o vero permetterà che possa portar arme, o che essendo condannato
per maleficio, o per debito ciude, non sia preso, cada in pena di privazione de
Poffitio, e di due tratti di corda, e di scudi cento per ciascun caso, e ciascuna
dolita che contrasfarà, d'applicarsì la pena pecuniaria come si dirà di sotto, la
quale si debba pagare per il contrasfarto e quanti che sia cauato dalle carce-
re, nelle quali si debba far rimettere fatti l'executione della corda.

E per

II

renuntia, e promessa vi debba consentire la sua Comunità, o il Magistrato che la rappresenta, la qual Comunità, o Magistrato prometta ancora, e giuri di osservare le cose contenute nel presente capitolo della qual renuntia, e promessa così giurata, tanto per la Comunità, e Magistrato prefato, come per il detto Bargello, insieme con l'accettazione de l'ufficio, se ne debba fare pubblico instrumento, e farlo presentare a i Magnifici Signori.

Ex Cancellaria Lucen. die

1576.

Bonauentura Barilius.

*Quis a i famigli
et accusossi no si
Bargello*

Et per facilità di ritrouare la Verità delle sopradette contrauentioni s'intenda, e sia ordinato che tutti li famegli, e Birri tanto del Bargello, come di qual si voglia altro esecutore, o mesi che li seruissero, li quali haueranno scienza, o notitia alcuna di simile licentie, e permissioni di portare armi, e assicuramento di condannati, come disopra, e non reueleranno subito al Signo Gonfalloniere d'giustitia, la scienza, e notitia che haueranno, cadino in pena di due tratti di corda, ma deducendoli à notitia cosa, per laquale si possa venire in cognitione di alcuna delle predette contrauentioni, guadagni quello che farà tal denuntia, oltre l'impunità della pena della corda (essendo incorso in quella, per nō hauerlo reuelato prima) scudi dieci d'oro de' danari del Magnifico Comune, li quali l'ufficio de l'entrate sia tenuto farsi pagare subito veduta la fede della condannazione del delinquente, del quale poi se ne debba rimborsare.

E quello ancor a (oltra li predetti) il quale accerterà il Bargello, o altri di sua famiglia, o altri esecutori, come disopra, di alcuna delle predette contrauentioni, o mancamenti, come disopra, al prefato Signor Gonfalloniere, guadagni ritrovata la verità, scudi cinque d'oro de' denari del Magnifico Comune, li quali li debbano essere fatti pagare come disopra: E se sarà quella alquale sarà stata concessa ta licenza de l'armi, guadagni l'impunità acquisita de l'hauer portato l'armi, e di più scudi cinque, come disopra, li quali guadagni ancora il condannato che sarà stato comportato da pagarsi, e rimborsarsene come disopra, restando l'autorità nel Magnifico Signor Gonfalloniere, ne' Secretari, e nel Signor Podestà per ritrouare la verità, come nel decreto si contiene.

Et che li spettabili conductieri siano obligati far leggere ogni mese alle famigli del Bargello li soprafatti tre capitoli, quando toccheranno la paga, e li Magnifici Signori, siano obligati sotto vincolo di giuramento ogni anno dentro à otto giorni di poi che il Bargello sarà entrato in ufficio, farli pubblicare per bando per la Città.

Prometta finalmente il detto Bargello, e così per rigore dell'accettazione dell'ufficio s'intenda essere promesso, che esso ne per lui, ne per altri, ne alcuno di sua famiglia sotto pena di scudi cinquecento d'oro, non domanderà, ne imprenerà ripresaglia alcuna contra il Comune di Lucca, ne contra cittadini, sudditi, o distractuali, anche allegasse essere stata fatta ad esso, o a suoi officiali, e famiglia alcuna ingiuria, o ingiustizia nella città di Lucca, e se tali ripresaglie fossero concedute, non possa riferirle, ne valersi di beneficio alcuno di quelle, ne per questa se gli intenda, o sia acquistata ragione alcuna, ma che ad esse ripresaglie, e al beneficio loro renunta, giurando espressamente non domandar mai ripresaglia alcuna per tempo alcuno, alla quale renuntia,

*obligo de iundicium
di far legge ogni
mese a i famigli
quando toccano la
paga, e tre capi*

наукова бібліотека ОУ імені І.І. Мечникова